

ORGANISMO DI MEDIAZIONE "MEDI"
DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DEL
TRIBUNALE DI NAPOLI

ISCRITTO AL N.142 DEL REGISTRO TENUTO PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CON P.D.G. 7/1/2011

SEDE : PIAZZA DEI MARTIRI, 30

80121-NAPOLI – 081/7643580 – FAX 081/7647299

CENTRO DIREZIONALE IS. E/1 - 80143 - NAPOLI –

TEL. 081/5628115 -FAX 081/5628211

REGOLAMENTO DI PROCEDURA



REGOLAMENTO

Indice

Definizioni

Art. 1 Ambito di applicazione

Art. 2 Avvio del procedimento di mediazione

Art. 3 Le parti

Art. 4 Adempimenti e responsabilità delle parti

Art. 5 Il Mediatore

Art. 6 Il Mediatore ausiliario e gli Esperti

Art. 7 Decadenza ed incompatibilità del Mediatore

Art. 8 Esito del procedimento di mediazione

Art. 9 Mediazione nell'azione di classe

Art. 10 Riservatezza

Art. 11 Indennità a carico delle parti

Art. 12 Diritto di accesso e trattamento dei dati personali

Art. 13 Sospensione e cancellazione dell'Organismo- effetti sui procedimenti in corso

Art. 14 Collaborazioni con altri Organismi

DEFINIZIONI

- per “*Organismo di mediazione*”, o semplicemente “*Organismo*”, si intende l’ente di emanazione diretta dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili del Tribunale di Napoli, denominato “*Medi*” ed iscritto al n. 142 del Registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione tenuto presso il Ministero della Giustizia con p.d.g. 07/01/2011:
- per “*Responsabile dell’Organismo*” o semplicemente “*Responsabile*” si intende la persona fisica, cui sono attribuiti, con atto interno dell’Organismo, le funzioni di cui agli artt. 8 e succ. del DLgs. 4 marzo 2010 n. 28, dall’art. 7, comma 6; art. 8, commi 2 e 3; art 12 del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180, nonché ogni altra funzione stabilita dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, o la persona individuata quale sostituto del Responsabile, ;
- per “*Regolamento*” si intende il regolamento di procedura redatto ai sensi dell’ art. 7 del D.M. 180 del 18 ottobre 2010;
- per “*Segreteria*” si intende la struttura di supporto, comunque denominata, che cura la gestione delle procedure di mediazione; a capo della Segreteria vi è il Responsabile dell’Organismo;
- per “*Case Manager*” si intende soggetto nominato da responsabile dell’ Organismo al fine del coordinamento della procedura di mediazione;
- per “*Elenco di Mediatori*” o semplicemente “*Elenco*” si intende l’elenco contenente i nominativi delle persone fisiche autorizzate dal Ministero all’esercizio della funzione di Mediatore presso l’Organismo .
- per “*Mediatore*” si intende la persona fisica iscritta nell’Elenco dell’Organismo;
- per “*Mediatore Ausiliario*” si intende la persona fisica iscritta nell’Elenco dell’Organismo con particolari competenze tecniche in un determinato settore o materia;
- per “*Consulente negoziatore di parte*” o semplicemente “*Consulente negoziatore*” si intende la persona fisica, preferibilmente iscritta ad un albo professionale, che assiste la parte in mediazione;
- per “*Spese di avvio*” si intende l’importo indicato alla Tabella A del Regolamento che le parti versano al momento del deposito della domanda di mediazione per attivare la relativa procedura;
- per “*Spese di mediazione*” l’importo indicato alla Tabella A del Regolamento che le parti versano prima dell’inizio del primo incontro, ricomprendente altresì l’onorario del Mediatore;
- per “*Indennità*” si intende la somma omnicomprensiva delle Spese di avvio e delle Spese di mediazione.
- per “*Uditore*” si intende persona che sia iscritta all’Elenco di Mediatori dell’Organismo;
- per “*Esperto*” si intende persona fisica iscritta nell’elenco CTU dell’Organismo;

Art.1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di mediazione finalizzate alla conciliazione aventi ad oggetto ogni controversia civile o commerciale vertente su diritti disponibili, nonché ogni altra controversia che le parti intendano risolvere attraverso una procedura negoziale per loro volontà, in forza di una disposizione di legge, dell'invito del giudice ovvero di una clausola contrattuale.
2. Possono inoltre costituire oggetto di mediazione disciplinate dal Regolamento anche le vertenze per la cui soluzione, provvedimenti legislativi o amministrativi richiama comunque l'istituto della conciliazione/mediazione.
3. Per le procedure di conciliazione o di mediazione espressamente disciplinate da disposizioni di leggi generali o speciali, il Regolamento si applica in quanto compatibile, rinviando per qualsiasi altro aspetto non espressamente disciplinato in questa sede, alle relative disposizioni.

Art.2
(Avvio del procedimento di mediazione)

1. La Segreteria amministra il servizio di mediazione. Coloro che prestano la propria attività presso la Segreteria devono agire in modo imparziale, non entrando nel merito della controversia e non svolgendo attività di consulenza giuridica o di mediazione.
2. La procedura di mediazione può essere avviata mediante domanda singola o congiunta, che è presentata con deposito di un'istanza presso la Segreteria. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'Organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione. Le parti possono depositare o inviare contemporaneamente domande di mediazione singole o congiunte anche nei confronti di più soggetti.
3. L'istanza può anche essere redatta su carta libera, purché contenente i seguenti elementi :
 - a. nome dell'Organismo;
 - b. dati identificativi di tutte le parti coinvolte e recapiti a cui inviare le comunicazioni, compresi quelli telefonici, di telefax e quelli eventuali di posta elettronica certificata;
 - c. oggetto della domanda con indicazione della materia e della la sommaria descrizione dei fatti e delle questioni controverse;
 - d. dati identificativi di colui che eventualmente parteciperà e/o rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere;
 - e. indicazione del valore della controversia sulla base dei criteri indicati nel Codice di Procedura Civile;
 - f. dichiarazione di accettazione del Regolamento;
4. La Segreteria tiene un registro, anche informatico, nel quale viene annotato per ogni procedimento di mediazione, il numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il Mediatore e/o i Mediatori ausiliari, gli eventuali esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali designati, la durata del procedimento e il relativo esito.

5. Qualora la domanda si presenti completa di tutti gli elementi sopraindicati e la parte istante abbia provveduto al versamento delle Spese di avvio, la Segreteria:
 - a. annota la domanda nell'apposito registro;
 - b. comunica, nel più breve tempo possibile, e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:
 - alla parte proponente [o a tutte le parti, in caso di richiesta congiunta] (1) il nominativo del Mediatore/i designato/i,(2) la data e il luogo dell'incontro di mediazione, precisando che dovrà partecipare personalmente o mediante un rappresentante munito dei necessari poteri, e che potrà in ogni caso essere assistita da un Consulente;
 - all'altra o alle altre parti convocate, indirizzandola ai recapiti indicati nell'istanza di mediazione: l'avvenuto deposito della domanda di mediazione; il nominativo del Mediatore designato e le agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/10; l'invito a partecipare personalmente, o mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri, all'incontro di mediazione, nella data e nel luogo indicati, anche eventualmente con l'assistenza di un Consulente; l'invito ad aderire alla procedura di mediazione, trasmettendo all'Organismo l'apposito modulo di adesione o idonea e conforme comunicazione di adesione, entro il termine indicato e comunque prima della data dell'incontro, precisando altresì che la mancata partecipazione al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo, produce gli effetti di cui all'art. 8, comma 5, del DLgs. n. 28/10; la misura delle indennità di mediazione da corrispondere.;
6. La parte istante può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla parte convocata.
7. L'incontro di mediazione verrà fissato dal Responsabile entro 15 giorni dal deposito della domanda, salvo diverso accordo tra le parti o per motivate esigenze organizzative del servizio. L'adesione della parte destinataria deve pervenire alla Segreteria non oltre 5 giorni dalla data di ricezione della comunicazione/invito ad aderire al procedimento di mediazione inviata dall'Organismo. La mancata conferma equivale al rifiuto a partecipare all'incontro.
8. Qualora la domanda non si presenti completa rispetto agli elementi necessari sopraindicati ovvero la parte istante non provveda al versamento delle Spese di avvio, il Responsabile tiene in sospeso la domanda e invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura, che si riterrà estinta.
9. La Mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi dal deposito dell'istanza di mediazione; nel caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza.
10. Il procedimento di mediazione si svolge presso una delle sedi accreditate dell'Organismo o, eventualmente, presso altra sede concordata tra tutte le parti, il Mediatore e il Responsabile.
11. L'Organismo si riserva la facoltà di conferire ad un Case Manager l'incarico di coordinare le procedure di mediazioni.

12. L'Organismo può autorizzare la partecipazione alle mediazioni di mediatori in funzione di uditori.

Art. 3
(Le parti)

1. L'incontro conciliativo ha come suo presupposto la volontà delle parti di cooperare tra loro alla ricerca della soluzione più vantaggiosa possibile per le stesse, per cui si impegnano congiuntamente al Mediatore a cooperare costruttivamente per la riuscita del tentativo di conciliazione.
2. Le parti possono richiedere al Responsabile, in base a giustificati motivi, la sostituzione del Mediatore. In caso di accoglimento della richiesta, il Responsabile nominerà un altro Mediatore delegando eventualmente la Segreteria della comunicazione.
3. Le parti partecipano all'incontro personalmente o mediante un rappresentante munito dei necessari poteri, tuttavia è sempre auspicata la presenza diretta degli parti all'incontro, quali migliori conoscitrici dei propri interessi.
4. Le parti possono essere assistite dai Consulenti negoziatori di propria fiducia.
5. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare alla mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per risolvere la controversia.

Art. 4
(Adempimenti e responsabilità delle parti)

1. Sono di esclusiva responsabilità delle parti:
 - la proponibilità della domanda, con riferimento alla materia ed alle ragioni della richiesta;
 - la qualificazione della natura della controversia;
 - la forma e il contenuto dell'atto con cui la parte conferisce delega al proprio rappresentante di cui all'art.6 del presente Regolamento;
 - la veridicità e correttezza delle dichiarazioni inerenti alla richiesta di gratuito patrocinio;
 - l'indicazione del valore della controversia;
 - l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata;
 - la dichiarazione, che la parte rilascia contestualmente al deposito della domanda di mediazione, di non avere avviato presso altri Organismi la medesima procedura.
2. L'Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti a:
 - mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alle responsabilità dell'Organismo;
 - Imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante, ed in entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate.

Art.5
(Il Mediatore)

1. Il Mediatore è individuato dal Responsabile dell'Organismo tra i nominativi inseriti negli appositi Elenchi formati sulla base della normativa vigente. La designazione avviene secondo criteri di specifica competenza, turnazione, disponibilità e esperienza in mediazione, tenendo conto dell'oggetto e delle parti della controversia, in maniera da assicurare l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico. Le parti possono individuare congiuntamente il Mediatore tra i nominativi inseriti negli Elenchi.
2. Il Mediatore non ha alcun potere decisionale in merito alla controversia, la sua azione deve essere tesa a facilitare la comunicazione efficace tra le parti, a ristabilire tra le stesse una buona relazione e, soprattutto, a facilitare il raggiungimento di un accordo finale il più soddisfacente e vantaggioso per entrambe.
3. A seguito dell'iscrizione nell'Organismo, il Mediatore designato non può, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione.
4. Il Mediatore deve comunicare alla Segreteria, non oltre due giorni dalla sua designazione, l'accettazione dell'incarico, decorsi i quali il Responsabile provvederà alla sua tempestiva sostituzione.
5. Nel caso in cui le funzioni di Mediatore siano svolte dal Responsabile dell'Organismo, sull'istanza di sostituzione o sulla nomina provvede il Consiglio direttivo dell'Organismo.
6. Al Mediatore, ai suoi ausiliari ed agli esperti è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi direttamente o indirettamente con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione d'opera o del servizio, nonché di percepire compensi direttamente dalle parti.
7. Al momento dell'accettazione di ciascun incarico, il Mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità e di indipendenza, nonché aderire al codice di comportamento.
8. A seguito della designazione da parte del Responsabile, il Mediatore convoca, per le riunioni successive alla prima, personalmente le parti.
9. Il Mediatore deve informare immediatamente il Responsabile e le parti delle vicende soggettive che possono avere rilevanza in relazione all'attività di mediazione e in relazione ai requisiti individuali richiesti ai fini dell'imparzialità dell'opera. La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del Mediatore equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità.
10. Il Mediatore ha l'obbligo di portare a termine le procedure di mediazione che gli sono state assegnate nei termini stabiliti dal presente Regolamento, di formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative e di corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa dell'Organismo.
11. La procedura deve concludersi entro 60 giorni lavorativi dalla prima riunione, salvo richiesta di proroga motivata approvata dal Responsabile.
12. L'Organismo, previo consenso delle parti e del Mediatore, può far assistere alla mediazione uno o più uditori che hanno gli stessi doveri di riservatezza del Mediatore.
13. L'Organismo, su richiesta delle parti, o in ogni altra circostanza in cui il Mediatore comunichi di non poter prestare la propria opera, provvederà alla sua sostituzione.
14. L'Organismo procederà alla sostituzione del Mediatore laddove si configurino, a suo carico, casi di: decadenza, incompatibilità, violazione degli obblighi della legge, dello statuto, del Regolamento e del Codice etico e deontologico dell'Organismo.
15. Ogni qualvolta l'Organismo nomina un nuovo Mediatore per una controversia già instaurata, non vi sarà aggravio di spese per le parti.

16. I Mediatori devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice etico e deontologico approvato dall'Organismo; essi, inoltre, devono mantenere gli *standard* qualitativi richiesti dall'Organismo frequentando corsi di formazione nonché corsi e/o seminari di aggiornamento indetti dallo stesso o da enti debitamente certificati, secondo i criteri fissati dalla normativa in vigore. L'Organismo si riserva la facoltà, nel rispetto degli standard minimi indicati dalla legge, di richiedere requisiti ulteriori che verranno adottati con provvedimenti di modifica del Regolamento.

Art.6

(Il Mediatore ausiliario e gli Esperti)

1. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche o quando si renda necessario, il Responsabile dell'Organismo può nominare uno o più Mediatori ausiliari.
2. Il Mediatore ausiliario concorre nell'indennità di mediazione con il Mediatore nominato per cui l'indennità di mediazione corrisposta dalle parti è unica, senza ulteriori aggravii di oneri.
3. Nel caso in cui le controversie richiedano specifiche competenze tecniche, che non possono essere affrontate tramite uno o più Mediatori ausiliari, il Mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, a condizione che tutte le parti siano d'accordo e si impegnino a sostenere gli eventuali oneri in egual misura o nella misura che riterranno di comune accordo.
4. I compensi degli Esperti sono calcolati sull'indennità dovuta al Organismo, ridotta della metà. I compensi spettanti agli Esperti sono liquidati a conclusione del procedimento di mediazione e devono essere versati dalle parti negli stessi termini e con le stesse modalità previste per le indennità dei Mediatori.

Art.7

(Decadenza ed incompatibilità del Mediatore)

1. La qualifica di Mediatore si perde:
 - a) qualora vengano meno i requisiti di qualificazione professionale e di onorabilità di cui all'art. 4, comma 3, del D.M. 18 ottobre 2010, n. 180 o da decreti successivi in materia;
 - b) per violazioni dei doveri posti a carico del Mediatore dalla legge, dai regolamenti, dal Codice etico e deontologico o dal Regolamento dell'Organismo;
 - c) in presenza delle situazioni di incompatibilità dovute a previsioni di legge.
 - d) per il rifiuto immotivato allo svolgimento della mediazione.
2. L'Organismo delibera la cancellazione del Mediatore dall'Elenco gestito dall'Organismo stesso, nei casi previsti dal presente Regolamento, ovvero qualora ne faccia richiesta il Mediatore medesimo.
3. Ove si verificano le ipotesi sub a), b), c) del comma 1, il Consiglio Direttivo, appena sia venuto a conoscenza della causa di decadenza, dichiara decaduto il Mediatore. Nel caso in cui, all'atto della dichiarazione di decadenza del Mediatore sussistano mediazioni in corso assegnate a detto mediatore, il Responsabile nomina un nuovo Mediatore.
4. Nel caso in cui il Mediatore richieda la cancellazione dall'Elenco, deve portare a termine le mediazioni in corso; in caso di inadempienza il Responsabile nomina un nuovo Mediatore.

5. Al momento dell'accettazione dell'incarico, Il Mediatore, per ciascun affare per il quale è designato, deve sottoscrivere di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge, dallo Statuto e dal Regolamento.

Più in particolare, dichiara:

- a) di non avere con alcuna delle parti rapporti di coniuge, di parentela e di affinità in linea retta in qualunque grado, ed in linea collaterale sino al terzo grado incluso;
- b) di non avere e di non avere avuto nei precedenti due anni rapporti di lavoro, dipendente e non, con alcuna delle parti, che possano avere rilevanza e/o influenza alcuna sulla propria prestazione conciliativa;
- c) di voler svolgere con assoluta imparzialità il compito affidatogli al solo fine di gestire, sotto l'osservanza degli obblighi di legge, il tentativo di conciliazione della controversia.

Art.8

(Esito del procedimento di mediazione)

1. Se è raggiunto un accordo, il Mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.
2. Quando l'accordo non è raggiunto, il Mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il Mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il Mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 28/10.
3. Il Responsabile, a seconda delle circostanze, può affidare la formulazione della proposta, sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire, ad un Mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora il procedimento.
4. La proposta può essere formulata dal Mediatore anche nel caso di mancata partecipazione di una o più parti.
5. La proposta di conciliazione e' comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al Mediatore e all'Organismo, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta del Mediatore si considera rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
6. Se è raggiunto l'accordo, ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del Mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
7. Ove le parti non accolgano la proposta di cui all'art. 11 del dlgs 28/2010, questi ne dà atto con apposito verbale sottoscritto dalle parti e dal Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Ove, pur non accogliendo la proposta del Mediatore, ciascuna delle parti indichi, rispetto ad essa, la propria definitiva posizione oppure le condizioni alle quali sarebbe disposta a conciliare, di tali posizioni il Mediatore dà atto nel verbale di fallita conciliazione.
8. Se la conciliazione non riesce, il Mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta ai sensi dell'art. 11 c. 4 del dlgs 28/2010; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità

di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il Mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

9. Il processo verbale, unitamente a tutta la documentazione, è depositato presso la Segreteria e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono regolarmente costituite.
10. Al termine del procedimento di mediazione la Segreteria consegna alle parti la scheda di valutazione di cui all'Allegato II che verrà trasmessa telematicamente in copia, sottoscritta dalla parte e con l'indicazione delle sue generalità, al responsabile della tenuta del registro degli Organismi di mediazione.
11. Eventuali oneri fiscali derivanti dalla procedura di mediazione rimarranno a carico delle parti.

Art. 9

(Mediazione nell'azione di classe)

1. Quando è esercitata l'azione di classe prevista dall'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.

Art. 10

(Riservatezza)

1. La procedura di mediazione è coperta da riservatezza in tutte le sue fasi. Nell'istanza di mediazione e nell'atto di adesione alla procedura di mediazione, ciascuna parte è tenuta a dichiarare espressamente l'impegno a rispettare gli obblighi di riservatezza previsti nel presente articolo.
2. Il Mediatore, le parti e chiunque partecipi alla procedura di mediazione sono tenuti al più stretto riserbo in ordine a tutto ciò che riguarda la procedura, a meno che non è espressa diversa volontà scritta dalle parti e, pertanto, le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso degli incontri non possono essere registrate né verbalizzate.
3. Il Mediatore e chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo, o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione, sono tenuti all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
4. Le informazioni e i documenti che l'Organismo e il Mediatore hanno ricevuto dalle parti come confidenziali, così come le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate, non potranno essere portati a conoscenza dell'altra parte, salvo espresso consenso della parte da cui provengono.
5. L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi della procedura di mediazione nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti che hanno partecipato a qualsiasi titolo alla procedura di mediazione o formatosi nel corso della procedura stessa.

6. Tutte le informazioni, gli appunti, le relazioni e altri documenti inerenti la richiesta di avvio della Mediazione, o utilizzati durante la stessa, sono riservati.
7. Il Mediatore e chiunque presti il proprio servizio all'interno dell'Organismo non possono comunicare ad alcuno quanto appreso nel corso del procedimento, né essere obbligati a testimoniare o comunque a produrre elementi di prova riguardanti la mediazione in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura, né ad essi può essere deferito giuramento decisorio.
8. Le parti, il Mediatore e chiunque abbia partecipato, a qualsiasi titolo, al procedimento di mediazione si impegnano a non divulgare in giudizio ovvero a terzi i fatti e le informazioni apprese durante il procedimento.
9. Le parti e ogni altra persona presente alla Mediazione – inclusi i Consulenti e gli eventuali Uditori – sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle dichiarazioni rese e sulle informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione e a non fare affidamento, o presentare le stesse come prova in qualsiasi altro giudizio avente il medesimo oggetto, anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. A tal fine tutti i soggetti coinvolti nella procedura di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione di riservatezza.
10. Le parti si impegnano ad astenersi dal chiamare il Mediatore ovvero chiunque abbia partecipato, a qualsiasi titolo, al procedimento di mediazione, a testimoniare in merito ai fatti e alle circostanze di cui essi sono venuti a conoscenza in occasione del procedimento, nel corso del giudizio che venga promosso a seguito dell'insuccesso del tentativo di mediazione, ovvero di qualsiasi altro giudizio.

Art. 11

(Indennità a carico delle parti)

1. Le Indennità per la mediazione sono a carico delle parti e, salvo diverso accordo, si dividono egualmente ed in via solidale tra le stesse secondo la tabella delle Indennità dell'Organismo in vigore al momento dell'avvio della procedura.
2. Per le Spese di avvio del procedimento è dovuto da ciascuna parte un importo di Euro 40,00 (oltre IVA), che deve essere versato, dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di mediazione e, dalla parte aderente alla procedura, al momento del deposito dell'accettazione.
3. Per le Spese di mediazione è dovuto, da ciascuna parte, l'importo indicato nella tabella allegata al Regolamento, che dovrà essere corrisposto per intero prima dell'incontro di mediazione.
4. Il mancato pagamento delle Spese di mediazione costituisce giusta causa di recesso per l'Organismo.
5. Le Indennità di procedura sono versate dalle parti all'atto del deposito, rispettivamente, dell'istanza di mediazione e dell'atto di adesione alla procedura di mediazione.

6. L'omesso pagamento delle Indennità di procedura della parte convenuta prima della data fissata per il primo incontro di mediazione, è considerato quale mancata adesione di detta parte all'esperimento del tentativo di mediazione.
7. Se il procedimento non prosegue per mancata adesione della parte invitata, sarà restituita alla parte richiedente un terzo delle Spese di mediazione versate.
8. Il valore della lite è indicato nell'istanza di mediazione a norma del Codice di Procedura Civile e qualora lo stesso sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il Responsabile decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.
9. Le Spese di mediazione comprendono anche l'onorario del Mediatore per l'intero procedimento di conciliazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso in cui il procedimento prosegua a cura di un collegio di Mediatori.
10. Qualora all'esito del procedimento, l'accordo sia raggiunto su valori superiori, rispetto allo scaglione determinato dalle parti, è facoltà dell'Organismo richiedere l'indennità corrispondente al valore contenuto dell'accordo, che graverà su entrambe le parti solidalmente.
11. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del DLgs. n. 28/10, all'Organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'Organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo Mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'Organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
12. Il Consiglio Direttivo dell'Organismo ridetermina ogni tre anni l'ammontare delle indennità, in relazione alla variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente arrotondato all'euro superiore.

Art. 12

(Diritto di accesso e trattamento dei dati personali)

1. 1. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del relativo procedimento custodito in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato, previo corresponsione delle spese di segreteria. Sono escluse dal diritto di accesso le comunicazioni riservate al solo Mediatore.
2. I dati raccolti dall'Organismo sono trattati nel rispetto delle disposizioni del "Codice in materia di protezione dei dati personali" decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

Art.13

*(Sospensione e cancellazione dell'Organismo –
Effetti sui procedimenti in corso)*

1. Il Ministero della Giustizia esercita funzioni di controllo sull'Organismo e può disporre la sospensione, nei casi di violazione della vigente normativa e, nei casi più gravi, anche la cancellazione.
2. In caso di sospensione e/o cancellazione dell'Organismo, i procedimenti in corso vengono rimessi ad un organismo diverso, iscritto nel Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia con il quale si sia raggiunto a tal fine un accordo.

Art. 14

(Collaborazioni con altri organismi)

1. L'Organismo può avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate sui protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.

Si allega:

- I- Tabella delle Indennità
 - II- Codice etico
-

Appendice I

TABELLA DELLE INDENNITA'

Tabella delle indennità dovute da ciascuna delle parti per la procedura di mediazione		
Valore della lite		Spesa (per ciascuna parte)
Fino a Euro 1.000	-	Euro 65 (+ IVA)
da Euro 1.001	a Euro 5.000	Euro 130 (+ IVA)
da Euro 5.001	a Euro 10.000	Euro 240 (+ IVA)
da Euro 10.001	a Euro 25.000	Euro 360 (+ IVA)
da Euro 25.001	a Euro 50.000	Euro 600 (+ IVA)
da Euro 50.001	a Euro 250.000	Euro 1.000 (+ IVA)
da Euro 250.001	a Euro 500.000	Euro 2.000 (+ IVA)
da Euro 500.001	a Euro 2.500.000	Euro 3.800 (+ IVA)
da Euro 2.500.001	a Euro 5.000.000	Euro 5.200 (+ IVA)
Oltre Euro 5.000.000	-	Euro 9.200 (+ IVA)

Criteria di determinazione delle indennità

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 (oltre IVA) che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
 - a. può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b. deve essere aumentato in misura non superiore a un quinto in caso di successo della mediazione;
 - c. deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
 - d. deve essere ridotto di un terzo nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo;
 - e. deve essere ridotto di un terzo quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
5. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

6. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
7. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.
8. Le spese di mediazione sono corrisposte per intero prima dell'inizio del primo incontro di mediazione.
9. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.
10. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
11. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
12. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

Appendice II

CODICE ETICO PER I MEDIATORI

Chiunque sia chiamato a svolgere il ruolo di mediatore è tenuto all'osservanza delle seguenti norme di comportamento.

1. Il Mediatore deve essere formato adeguatamente e si impegna a mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione, in particolare sulle tecniche di mediazione e composizione dei conflitti.
2. Il Mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
3. Il Mediatore si obbliga a rispettare i principi previsti dal Regolamento dell'organismo di mediazione a cui è iscritto.
4. Il Mediatore deve sottoscrivere, prima dell'inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell'incontro con le parti, una dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità. Egli si impegna inoltre a comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza' e imparzialità'' o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità''. Il Mediatore deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite. Il mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, qualora emergano elementi che gli impediscano di mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
5. Prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, il mediatore deve informare le parti, assicurandosi che le stesse abbiano compreso, circa: a) le finalità e la natura del procedimento di mediazione; b) il ruolo del mediatore e delle parti; c) gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore, delle parti e di tutti coloro che intervengono nel procedimento di mediazione.
6. Il Mediatore verifica, nel caso in cui le parti non partecipino personalmente all'incontro, che i loro rappresentanti siano muniti dei necessari poteri.
7. Il Mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia, dal numero degli incontri e dal compenso.
8. Il mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.
9. Qualora tutte le parti richiedano al mediatore di formulare una proposta di accordo, egli ha l'obbligo di verificare con estrema attenzione l'esistenza di elementi sufficienti alla definizione della stessa.
10. Il Mediatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla mediazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la mediazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.
11. Qualsiasi informazione fornita al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti, senza il consenso della parte interessata salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.

12. Il Mediatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. Inoltre egli non potrà ricevere dalle parti alcun tipo di incarico professionale di qualunque natura per una durata di dodici mesi dalla conclusione della mediazione.

13. E' fatto divieto al mediatore di percepire compensi per la propria attività direttamente dalle parti.

‘ **Indipendenza** significa assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o professionali) tra il mediatore e parti, loro consulenti e loro parenti.

“ **Imparzialità** indica un’attitudine soggettiva del mediatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell’altra.

“” **Neutralità** si riferisce alla posizione del mediatore, il quale non deve avere un diretto interesse all’esito del procedimento di mediazione.